



CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA

ORDINANZA NR.14/03

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Manfredonia:

- VISTA la propria ordinanza n 3/96 in data 19.1.1996 che disciplina l'ormeggio, la circolazione nautica e lo svolgimento delle operazioni commerciali nel porto di Manfredonia;
- VISTA l'ordinanza n.4/01 in data 5.3.2001 che ha abrogato l'ordinanza n.2/97 in data 5.3.2001 nella quale era disciplinata la circolazione sulle aree portuali destinate all'uso pubblico;
- VISTA l'ordinanza n.63/02 in data 13.9.2002 che ha stabilito il carico massimo sopportabile dalle strutture del Bacino Alti Fondali di Manfredonia;
- VISTE le ordinanze n.6/84 in data 10.3.1984, n.11/96 in data 19.4.1996, n.8/99 in data 23.3.1999, n.5/01 in data 24.3.2001, con le quali sono state interdette alcune aree e specchi acquei del molo di Levante del porto di Manfredonia a causa di cedimenti strutturali;
- VISTE le ordinanze n.35/88 in data 3.11.1988, n.13/99 in data 28.4.1999, n.2/01 in data 17.2.2001, n.42/01 in data 14.8.2001, che hanno interdetto alcuni tratti delle banchine del Bacino Alti Fondali di Manfredonia a causa di cedimenti strutturali o altra causa;
- VISTE le ordinanze n.49/00 in data 3.11.2000, n.50/00 in data 20.11.2000, con le quali sono stati disciplinati gli ormeggi dei mezzi navali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nonché l'uso della prospiciente area a terra;
- VISTA l'ordinanze 3/01 in data 27.2.2001 e n.70/02 in data 21.9.2002, che hanno interdetto alcuni tratti di banchina del molo di Ponente e di Tramontana, nonché il transito nelle zone demaniali marittime sottostanti i muri paraonde, lato mare, delle banchine di Ponente e Levante;
- VISTA l'ordinanza n.9/99 in data 10.4.1999 che ha disciplinato l'esercizio di attività su aree demaniali marittime;
- VISTA l'ordinanza n. 79/02 in data 3.11.2002, modificata dall'ordinanza n. 07/03 in data 22.2.2003, che disciplina la raccolta di rifiuti in ambito portuale;
- VISTA l'ordinanza n. 08/02 in data 8.2.2002, modificata ed integrata dall'ordinanza n. 42/02 in data 17.7.2002, che ha disciplinato le operazione di alaggio e varo in ambito portuale;
- VISTO il Codice della Strada, approvato con il Decreto Legislativo 34/92, n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione, come integrati ed aggiornati;
- CONSIDERATA la necessità di dettare disposizioni in materia di traffico veicolare in ambito portuale, porto commerciale e Bacino Alti Fondali di Manfredonia;
- VISTI gli artt. 17, 28, 30, 50, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 08:00 del giorno 23.6.2003 nelle aree portuali del porto commerciale e del Bacino Alti Fondali di Manfredonia, vigono le disposizioni in materia di circolazione veicolare riportate nel presente provvedimento;

ORDINA

ART.1

ACCESSO IN PORTO DELLE PERSONE

Salvo le eccezioni indicate successivamente, possono accedere al porto di Manfredonia (Commerciale e Bacino Alti Fondali) solo i soggetti muniti di permesso in corso di validità rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia.

I permessi, rilasciati su apposito stampato, sono strettamente personali e devono essere esibiti a richiesta del personale della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza o di altri agenti della Forza Pubblica.

L'accesso in porto è consentito soltanto attraverso i varchi indicati sul permesso.

Possono accedere in porto, anche se sforniti del permesso della Capitaneria di Porto, i seguenti soggetti, purché in attività di servizio e muniti di idoneo documento di riconoscimento o di qualificazione personale:

1. il personale militare e civile della Capitaneria di Porto e i dipendenti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
2. il personale della Dogana, della Sanità Marittima, del Genio Civile per le OO.MM., i dipendenti del Registro Italiano Navale ed il Consulente Chimico del porto,
3. gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, ai Vigili Urbani di Manfredonia;
4. gli Ufficiali Giudiziari, gli incaricati del servizio postale ed il personale dipendente della A.U.S.L..

Possono altresì accedere al porto i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- i lavoratori dipendenti della locale Impresa Portuale "Coop. Card. Orsini", muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità Marittima;
- i marittimi italiani e stranieri imbarcati sulle navi mercantili e sui motopescherecci in sosta nel porto, muniti di libretto di navigazione o tesserino rilasciato dai comandi di bordo;
- il personale imbarcato su unità militari nazionali o straniere ormeggiate nel porto;
- i titolari di tessere di libero accesso nei porti nazionali rilasciate ai sensi del D.M. 20/11/1975;
- i piloti, gli ormeggiatori, i barcaioli, muniti di tesserino di riconoscimento;
- i palombari ed i sommozzatori muniti di apposita autorizzazione ad operare nel porto di Manfredonia;
- il personale dipendente dei cantieri navali e delle officine aventi sede nell'ambito portuale;
- le persone autorizzate ad esercitare attività nel porto e sul Demanio Marittimo, che abbiano presentato comunicazione di inizio o di prosieguo attività ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

ART.2

ACCESSO A BORDO DI NAVI

Per accedere a bordo delle navi mercantili (sia in porto sia in rada) è necessario munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia su richiesta del comando della nave o del suo agente marittimo raccomandatario.

ART.3

ACCESSO IN PORTO DEGLI AUTOVEICOLI

I conducenti di veicoli in genere che hanno la necessità di accedere in porto per le esigenze connesse alla propria attività lavorativa o comunque per altre esigenze appositamente documentate devono munirsi di apposito permesso rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. Detto permesso dovrà essere permanentemente esposto, in maniera ben visibile, sul parabrezza del mezzo allo scopo di consentire i necessari controlli di polizia marittima.

La mancata esposizione del permesso viene equiparato, ad ogni effetto, al mancato possesso dello stesso.

Le richieste per l'accesso con veicolo in ambito portuale dovranno essere avanzate alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto con apposita istanza (come da fac simile allegato), debitamente motivata, che dovrà contenere le generalità complete del richiedente, i dati di individuazione del mezzo, fotocopia del certificato di assicurazione e del libretto di circolazione completata da una dichiarazione che attesti la conoscenza delle disposizioni e dei divieti inerenti la circolazione in ambito portuale.

ART.4

ACCESSO IN PORTO DEI MEZZI DI TRASPORTO PESANTI

I mezzi pesanti destinati a svolgere operazioni di carico e scarico delle navi ormeggiate possono accedere in porto, limitatamente al periodo di tempo necessario per svolgere il servizio. La sosta di detti mezzi è consentita solo negli spazi all'uso destinati, individuati da apposita segnaletica, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Doganale, in relazione alla massima ricettività delle aree suddette.

In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti massimi di carico previsti nell'ordinanza 63/2002 del 13.09.2002.

ART.5

PRESCRIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE PORTUALE

Gli autoveicoli che accedono alle aree portuali attraverso i varchi di accesso devono arrestare la propria corsa prima di immettersi nell'area portuale. Tale obbligo è reso visibile con segnaletica orizzontale e verticale di "STOP".

In tutto il porto è vietato l'accesso agli autoveicoli non autorizzati.

La limitazione è sancita con apposito segnale indicante il divieto stesso.

Si intendono mezzi autorizzati quelli muniti di apposito permesso rilasciato da questa Capitaneria di Porto, così come specificato all'art.2.

I mezzi autorizzati devono comunque procedere a lento moto, e comunque a velocità non superiore a 30 Km/h, salvo le limitazioni temporanee disposte con apposita Ordinanza, anche di data pregressa alla presente per motivi di sicurezza, ponendo in atto tutti gli accorgimenti ritenuti prudenti ed idonei a prevenire situazioni di pericolo connesse alle ridotte dimensioni del piano di calpestio delle banchine stesse.

Tale obbligo è sancito da appositi cartelli apposti su tutte le aree portuali.

Sulle banchine portuali è vietata la sosta di autoveicoli ad eccezione delle aree appositamente

indicate da idonea segnaletica orizzontale e verticale. Tale divieto non si estende ai veicoli impegnati sottobordo per le operazioni commerciali, per il tempo necessario ad eseguire le stesse.

ART.6

AREE PORTUALI DESTINATE A PARCHEGGIO

Sono destinate alla sosta di autoveicoli quelle aree appositamente indicate da specifica segnaletica orizzontale e verticale e di seguito elencate:

MOLO DI PONENTE

1. sul piazzale prospiciente la sede della dogana;
2. sotto il muro paraonde;
3. area prospiciente la Stazione Marittima lato nord (MOLO TRAPEZIOIDALE).

BANCHINA DI TRAMONTANA

1. lungo il muro di cinta parallelo al lungomare N. Sauro sino all'altezza del cantiere navale Berardinetti;
2. lungo il perimetro della recinzione del mercato ittico e del cantiere navale Mistral, nonché nello spartitraffico individuato dai pali di illuminazione.

MOLO DI LEVANTE

1. area compresa tra il deposito ittico "Martello" e il Faro lungo la recinzione esistente;
2. sotto il muro paraonde per tutto l'allargamento;

BACINO ALTI FONDALI

1. nei piazzali ubicati alla radice del pontile (soltanto per i camion in attesa di effettuare operazioni commerciali);
2. sulla banchine A1 e A2, sotto il nastro trasportatore (soltanto per i mezzi degli operatori portuali);
3. sulle banchine A3 e A4, sul lato sinistro (soltanto per i mezzi degli operatori portuali).

ART.7

SOSTA DI AUTOCISTERNE CON CARICHI PERICOLOSI

La sosta da autocisterne con carichi pericolosi è consentita limitatamente al solo tempo necessario per le operazioni doganali e commerciali e negli spazi all'uopo destinati di cui all'articolo 4. Compite dette operazioni i mezzi stessi debbono lasciare immediatamente l'ambito portuale.

In ogni caso, l'accesso in ambito portuale di mezzi con carichi pericolosi a bordo è subordinato alla preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto.

ART.8

AREE INTERDETTE

Fatto salvo i divieti imposti dalla segnaletica orizzontale e verticale attualmente presente, in ambito portuale è vietato:

MOLO DI PONENTE

1. la sosta e il transito di veicoli all'interno della linea bianca continua lungo il muro paraonde;
2. la sosta e il transito di veicoli e persone all'interno della linea gialla continua corrente lungo il ciglio banchina;
3. l'accesso sull'area portuale sottostante il muro paraonde lato mare;
4. il transito e la sosta di persone e mezzi sull'area sede del manufatto della sezione operativa navale della Guardia di Finanza e su quella in consegna al Comando Compagnia Carabinieri, prospiciente gli ormeggi delle rispettive unità navali, sia per il fronte a mare sia per la parte retrostante, appositamente recintata, ad eccezione del personale dipendente delle citate forze di polizia;
5. il transito e la sosta di persone e mezzi nel raggio di azione dei mezzi meccanici dell'impresa portuale "Coop. Card. Orsini";

BANCHINA DI TRAMONTANA

6. la sosta e il transito di veicoli e persone all'interno della linea gialla continua corrente lungo il ciglio banchina;
7. la sosta di veicoli davanti al manufatto sede della Lega Navale Italiana ed alle officine seguenti la citata sede;
8. il transito e la sosta di persone e veicoli nel tratto compreso tra la fine dell'area adibita a parcheggio e il corso di acqua delimitato da apposito guard rail;

MOLO DI LEVANTE

9. la sosta e il transito di autoveicoli all'interno della linea bianca continua lungo il muro paraonde;
10. la sosta e il transito di autoveicoli e persone all'interno della linea gialla continua corrente lungo il ciglio banchina;
11. l'accesso sull'area portuale sottostante il muro paraonde lato mare;
12. la sosta di veicoli nelle immediate vicinanze del Faro, nel tratto compreso tra lo stesso e il bar del porto;
13. il transito e la sosta di veicoli e persone nel tratto compreso tra il restringimento, avente inizio a partire dall'officina meccanica, e il fanale verde;

BACINO ALTI FONDALI

14. il transito e la sosta di persone e veicoli all'interno dei tratti di banchina opportunamente transennati;
15. il transito e la sosta di persone e veicoli all'interno della linea gialla continua corrente lungo il ciglio delle banchine;
16. il transito e la sosta di persone e veicoli lungo tutta la banchina A5, il cui accesso è opportunamente interdetto con guard rail e cancello;
17. il transito e la sosta di persone e veicoli nelle aree sedi di immobili non ancora occupati;
18. il transito la sosta di persone e veicoli sotto il raggio d'azione delle gru Reggiane e degli altri mezzi meccanici ad eccezione delle persone e dei veicoli addetti alle operazioni di caricazione e scaricazione, i quali però non potranno sostare in zona operativa oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni che devono compiere.

ART.9

DIVIETI PARTICOLARI

1. Durante le operazioni commerciali è vietata la sosta contemporanea in banchina operativa, nelle zone prospicienti le navi, di più di due autotreni (gli altri automezzi dovranno sostare negli appositi piazzali).

I conducenti non possono allontanarsi dai veicoli in sosta sulle banchine del porto ed hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per non ostacolare il traffico e la manovra degli altri veicoli e dei mezzi meccanici, evitando ogni situazione di pericolo ed attenendosi agli ordini che a tal fine potranno essere loro impartiti dai militari della Capitaneria di Porto e/o dagli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.

2. La sosta notturna (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) di veicoli all'interno delle aree portuali è ordinariamente vietata.

3. E' assolutamente vietato lasciare in stato di abbandono veicoli o altro materiale. Qualora fosse rinvenuto materiale di tal genere sarà considerato "res nullius" e, pertanto, immediatamente rimosso e distrutto.

L'Autorità Marittima, qualora ritenuto necessario, a proprio insindacabile giudizio, può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in sosta in violazione della presente ordinanza o comunque che si trovi in stato di abbandono, con spese relative a totale carico del proprietario dello stesso.

4. Sul tratto di banchina antistante l'ormeggio dei mezzi navali della Guardia Costiera è vietato il transito e la sosta di persone e mezzi non espressamente autorizzati.

5. E' vietata la fermata e la sosta di veicoli in genere in prossimità delle prese d'acqua o telefoniche e in tutti i casi in cui la sosta o la fermata determini intralcio alle operazioni portuali.

6. E' fatto assoluto divieto di lavare qualsiasi tipo di automezzo o motoveicolo alle fontanine ubicate sulle banchine del porto.

7. E' vietata la sosta e il transito di persone e veicoli nel raggio di azione delle gru mobili in operazione di alaggio/varo unità navali.

Le suddette operazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme previste nell'ordinanza n. 08/02 in data 8.2.2002, modificata ed integrata dall'ordinanza n. 42/02 in data 17.2.2002. A cura dei titolari dei cantieri navali/centri nautici, durante le operazioni, dovrà essere predisposta idonea segnaletica (es. pericolo di "carichi pendenti", ecc...).

8. Su tutte le aree portuali, anche quando non sia espressamente individuato con segnaletica orizzontale e verticale, è vietata la sosta e il transito di persone e veicoli a meno di 3 (tre) metri dal ciglio banchina.

ART.10

DEROGHE

Eventuali deroghe potranno essere concesse per eccezionali motivate esigenze da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima.

ART.11

SANZIONI

Qualora il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni sarà punita, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, così come modificati dalla l. 28/12/1993, n. 561.

Per la violazioni relative alla circolazione nelle aree portuali saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 6, comma 14 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni.

ART.12

DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

E' abrogata qualsiasi altra disposizione contraria con il presente provvedimento, nonché le ordinanze di seguito elencate:

- n. 6/84 in data 10.3.1984;
- n. 35/88 in data 3.11.1988;
- n. 8/99 in data 23.3.1999;
- n. 3/99 in data 28.4.1999;
- n. 2/01 in data 17.2.2001;
- n. 4/01 in data 5.3.2001;
- n. 5/01 in data 24.3.2001;
- n. 42/01 in data 14.8. 2001;
- n. 3/96 in data 19.1.1996 limitatamente agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Manfredonia, 18.4.2003.

**F.TO IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giuseppe MELI**